

**REGOLAMENTO PER IL CONTROLLO SULLE
SOCIETA' PARTECIPATE DAL COMUNE DELLA
SPEZIA
(ART. 147 QUATER DEL DECRETO LEGISLATIVO
267/2000)**

TITOLO I – PARTE GENERALE	- 2 -
1.1. <i>Premessa e presupposti teorici del sistema di controllo</i>	- 2 -
1.2. <i>Applicazione del regolamento</i>	- 2 -
1.3. <i>Definizione degli standard qualitativi di erogazione dei servizi</i>	- 2 -
TITOLO II – CLASSIFICAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI ED ATTIVITA' DI CONTROLLO	- 2 -
2.1. <i>Classificazione delle partecipazioni del Comune in soggetti giuridici e connesse attività di controllo.</i>	- 2 -
2.2. <i>Attività di controllo relativo alle partecipazioni a minor rilevanza</i>	- 3 -
2.3. <i>Attività di controllo relativo alle partecipazioni di carattere rilevante</i>	- 3 -
2.4. <i>Documentazione relativa alle società partecipate</i>	- 4 -
TITOLO III - CONTROLLO SULLE SOCIETÀ EROGATRICI DI SERVIZI PUBBLICI LOCALI E BILANCIO CONSOLIDATO	- 4 -
3.1. <i>Titolarità della funzione ed esercizio del servizio pubblico</i>	- 4 -
3.2. <i>Modalità di gestione dei servizi pubblici</i>	- 5 -
3.3. <i>Rapporto tra il Comune e le società erogatrici del servizio pubblico</i>	- 5 -
3.4. <i>Poteri di controllo e modalità</i>	- 5 -
3.5. <i>Trasmissione documenti da parte delle società erogatrici</i>	- 6 -
3.6. <i>Bilancio Consolidato del Comune</i>	- 6 -
TITOLO IV – CONTROLLO SULLA QUALITÀ DEI SERVIZI EROGATI DALLE SOCIETÀ PARTECIPATE	- 6 -
4.1. <i>Funzioni e compiti</i>	- 6 -
4.2. <i>I contratti di servizio e le misure di controllo</i>	- 7 -
4.3. <i>Carta dei Servizi</i>	- 7 -
4.4. <i>Monitoraggio dei Contratti di Servizi</i>	- 7 -
TITOLO V – ORGANISMI DI REGOLAZIONE, CONTROLLO E RELAZIONE ESTERNI	- 8 -
5.1. <i>Integrazione con altri soggetti e Autorità pubbliche deputate al controllo</i>	- 8 -
5.2. <i>Partecipazione delle associazioni datoriali, parti sociali ed associazioni di consumatori</i>	- 8 -
5.3. <i>Organismo interno competente per il controllo delle attività delle società partecipate del Comune e/o affidatarie di pubblici servizi - Commissione di controllo sulle partecipazioni comunali</i>	- 8 -

TITOLO I – PARTE GENERALE

1.1. Premessa e presupposti teorici del sistema di controllo

Con il presente regolamento il Comune della Spezia intende dare attuazione all' articolo 147 - quater del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale sancisce l'obbligo per l'ente locale di definire secondo la propria autonomia organizzativa un sistema di controlli sulle società partecipate dallo stesso.

1.2. Applicazione del regolamento

Il Comune della Spezia ed i rappresentanti dello stesso, designati in seno agli organi societari competenti, si impegnano a far inserire nelle convenzioni, contratti e statuti regolanti le attività del soggetto partecipato gli elementi e gli indirizzi contenuti nel presente regolamento. I poteri di controllo e le attività qui previste si applicano anche nei confronti dei soggetti gestori già esercenti servizi in ogni modo affidati, nei limiti di quanto compatibile con le previsioni contenute nei contratti di servizio e gli statuti in essere.

Tale impegno trova applicazione anche nella previsione e redazione di contratti di servizio, regolanti lo svolgimento di servizi comunque esternalizzati, a prescindere dalla partecipazione o meno del Comune nel soggetto gestore individuato.

1.3. Definizione degli standard qualitativi di erogazione dei servizi

L'erogazione di servizi da parte di soggetti gestori esterni al Comune dovrà esprimersi su definiti livelli generali e tecnici di elevata qualità a tutela dei clienti/utenti e secondo criteri di equità, trasparenza, imparzialità e misurabilità.

La formalizzazione dei caratteri del sistema di offerta e dei suoi elementi vincolanti per il gestore, è realizzata, ove possibile per natura e finalità del servizio stesso, attraverso gli strumenti del contratto di servizio, della carta dei servizi e, ove realizzabile, attraverso indagini di customer satisfaction.

TITOLO II – CLASSIFICAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI ED ATTIVITA' DI CONTROLLO

2.1. Classificazione delle partecipazioni del Comune in soggetti giuridici e connesse attività di controllo.

Il Comune definisce, ai sensi dell'articolo 147-quater del Dlgs 267/2000, un sistema di controlli sulle proprie società partecipate. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie del Comune, che ne sono responsabili.

Il controllo sulle attività e servizi avviene in base alla qualificazione e definizione della rilevanza delle partecipazioni comunali nei soggetti gestori, secondo le loro diverse tipologie.

Una partecipazione è definita rilevante in base ad elementi quantitativi, da considerarsi solo nel caso di forme gestionali societarie, e qualitativi.

È elemento quantitativo la partecipazione almeno per il 20% al capitale sociale della società, in termini di quote od azioni.

È elemento qualitativo l'importanza dei servizi affidati, la loro ricaduta sul territorio e sugli utenti/clienti.

L'elemento qualitativo deve considerarsi prevalente, potendosi definire rilevante una partecipazione anche se non viene soddisfatto l'elemento quantitativo.

Sono considerate in ogni caso rilevanti le partecipazioni detenute dal Comune della Spezia in soggetti svolgenti attività di servizio pubblico e /o attività complementari.
Sono residualmente definite a rilevanza minore tutte le altre tipologie di partecipazioni.

2.2. Attività di controllo relativo alle partecipazioni a minor rilevanza

L'amministrazione deve gestire i rapporti con i soggetti partecipati esercitando i diritti e assumendo gli obblighi propri del socio e disciplinati nel codice civile mediante, in via principale, il proprio Servizio Partecipazioni Comunali coadiuvato dagli uffici tecnici e di settore, attuando le seguenti attività:

- a) Adempimenti civilistici:
 - deleghe assembleari
 - nomine/designazioni organi sociali
 - gestione o.d.g. assemblee;
 - adempimenti societari in genere;
- b) Gestione rapporti finanziari e relativi atti amministrativi;
- c) Relazione annuale sull'andamento delle attività;
- d) Elaborazione annuale di un archivio delle partecipazioni comunali;
- e) Coordinamento tra società/soggetti partecipati e strutture interne.

Le società o soggetti partecipati sono tenuti ad inviare alla amministrazione i bilanci o rendiconti consuntivi e preventivi, ove esistenti, di norma almeno 30 giorni prima della loro approvazione, nonché i verbali delle assemblee ordinarie, entro 10 giorni dalla loro redazione, e delle assemblee straordinarie entro 20 giorni dalla loro redazione.

Il rilascio della documentazione ulteriore richiesta, potrà essere effettuato ed adempiuto sia mediante rilascio di fotocopia dei documenti richiesti, trasmessa anche mediante fax, sia con trasmissione degli stessi con mezzi informatici. La richiesta dell'ufficio dovrà essere soddisfatta tempestivamente entro il termine indicato nella richiesta.

2.3. Attività di controllo relativo alle partecipazioni di carattere rilevante

Le attività ordinarie e straordinarie di controllo sulle principali attività societarie dei soggetti partecipati, ivi comprese quelle indicate sopra in riferimento alle partecipazioni definite di carattere a minor rilevanza, sono espletate tramite il Servizio Partecipazioni Comunali con il supporto tecnico dei diversi servizi dell'Ente chiamati a svolgere il monitoraggio dei contratti di servizio.

Il Consiglio Comunale definisce preventivamente gli obiettivi gestionali a cui devono tendere le società partecipate, secondo standard qualitativi e quantitativi. L'Amministrazione organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e le società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa delle società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.

Il Servizio rappresenta il referente tecnico dell'Amministrazione nei flussi informativi tra Ente e società o altro soggetto giuridico di gestione, e svolge attività di controllo gestionale.

L'attività ordinaria di controllo, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 147-quater del Dlgs 267/2000, è condotta a cura di personale dipendente dell'ente, dotato di idonea qualificazione e munito ove necessario di apposita delega, generale o speciale, all'uopo rilasciata dal dirigente del Servizio.

Per l'espletamento delle funzioni ad esso attribuite il Servizio potrà avvalersi dove ritenuto necessario, di particolari programmi informatici utili a facilitare l'analisi e il monitoraggio della gestione economico-finanziaria delle aziende.

L'Ufficio elaborerà le informazioni ricevute dal soggetto partecipato curando in particolare:

- l'analisi dei bilanci, dei rendiconti, e l'andamento annuale degli stessi;

- la relazione sulle attività del soggetto partecipato nell'esercizio a consuntivo ed in quello previsionale e relativi budget;
- la verifica semestrale e annuale del rispetto dei criteri quali/quantitativi previsti dai contratti di servizio;
- monitora i rapporti finanziari tra l'Ente e la società partecipata;
- analizza gli scostamenti dell'andamento delle società partecipate rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive.

A seguito delle operazioni di controllo attuate nei confronti del soggetto partecipato, il Servizio preposto relazionerà dettagliatamente in ordine ai riscontri acquisiti ed agli elementi dedotti, al fine di analizzare opportunamente la situazione inerente aspetti decisionali, strategici, gestionali e/o di svolgimento dei servizi ed attività svolte dal suddetto soggetto giuridico.

La relazione predisposta dall'Ufficio (Report di analisi e controllo) sarà trasmessa al Sindaco, all'Assessore al ramo e al Dirigente della struttura organizzativa ed alla competente Commissione consiliare in materia di controllo sull'attività delle società partecipate, per le eventuali e conseguenti determinazioni, previo inoltre ad altri organi e soggetti se di competenza.

Le procedure di vigilanza e controllo potranno essere attivate sia d'ufficio sia per effetto di specifica segnalazione proveniente da Organi dell'Ente ovvero da cittadini, singoli od associati.

2.4. Documentazione relativa alle società partecipate

Oltre a quanto indicato all'articolo 2.3 penultimo comma, in relazione alla trasmissione del Report di analisi e controllo, tutta la documentazione afferente le società partecipate secondo un elenco, indicativo e non esaustivo, comprendente verbali di assemblea ordinaria e straordinaria, statuti, patti parasociali, relazioni semestrali, contratti e carte di servizi, bilanci, sono disponibili a semplice richiesta dei Consiglieri Comunali presso il Servizio Partecipazioni Comunali.

Resta fermo il diritto del Consigliere Comunale ad ottenere copia conforme all'originale e integrale, inclusi gli allegati agli atti, dei documenti di cui al comma precedente, ove ne faccia esplicita richiesta.

TITOLO III - CONTROLLO SULLE SOCIETÀ EROGATRICI DI SERVIZI PUBBLICI LOCALI E BILANCIO CONSOLIDATO

3.1. Titolarità della funzione ed esercizio del servizio pubblico

Il Comune è titolare di specifiche funzioni nel campo della produzione e/o erogazione dei servizi pubblici, aventi rilevanza per la qualità della vita civile e per lo sviluppo dell'intero sistema socio-economico locale (art.112 T.U.E.L).

L'azione dell'Ente nei settori della produzione ed erogazione dei servizi pubblici si ispira ai principi codificati dalla normativa di settore, vigente sia a livello nazionale che europeo.

L'esercizio della pubblica funzione, laddove i servizi siano esternalizzati, si esplica attraverso l'attivazione di un sistema di controllo quali-quantitativo, come definito nel presente regolamento, atto a verificare la costante rispondenza dei servizi erogati agli obiettivi di fondo che l'Amministrazione comunale connette all'esercizio della funzione medesima.

L'attività di controllo si configura quale funzione di diritto pubblico e come tale è esercitabile nei confronti di qualunque soggetto gestore di servizi pubblici locali ovvero di reti, impianti e dotazioni strumentali di proprietà dell'Ente, indipendentemente dalla forma giuridica assunta

dal soggetto gestore e dalla sussistenza o meno di qualunque forma di controllo societario da parte dell'Ente.

L'ente locale rimane titolare a tutti gli effetti dei servizi affidati a terzi indipendentemente dalle modalità di affidamento del servizio ed è garante della qualità dei servizi offerti, in un quadro di tutela prioritaria degli utenti e dei consumatori nell'ottica di assicurare il perseguimento dell'interesse generale.

Le metodologie e attività di controllo attivabili dall'Ente devono garantire adeguati strumenti di verifica e regolazione che siano in grado di assicurare:

- Un'efficace ed efficiente erogazione dei servizi pubblici locali, sia tramite attività di controllo sulle società e soggetti che erogano il servizio sia attraverso iniziative di verifica sul livello quali/quantitativo dei servizi erogati;
- Una coerente attività di sviluppo del gruppo pubblico locale.

3.2. Modalità di gestione dei servizi pubblici

Il Comune sceglie autonomamente la migliore forma gestionale e di erogazione dei servizi pubblici locali in base a quanto disciplinato dalla normativa comunitaria, dal D.Lgs 267/2000, dalle normative di settore, e da eventuali norme modificative o integrative che dovessero nel tempo intervenire.

3.3. Rapporto tra il Comune e le società erogatrici del servizio pubblico

I controlli effettuati dall'ente sulle società erogatrici di servizio pubblico si esplicano sia attraverso controlli inerenti la gestione economico-finanziaria delle stesse sia tramite il monitoraggio e la valutazione della qualità dei servizi erogati in relazione a quanto disciplinato dai contratti di servizio e dalle relative carte dei servizi. Nel caso di società a totale partecipazione pubblica, con affidamento *in house providing*, le attività dell'Ente dovranno essere improntate ad attuare i requisiti di legge volti a realizzare un controllo analogo a quello dei propri servizi ed a verificare la prevalenza dell'attività nei confronti dell'Ente affidante il servizio, tramite la definizione di regole nei documenti organizzativi (Statuto e Patti parasociali). Tali documenti devono garantire, nel rispetto della normativa vigente, la partecipazione del socio attraverso la nomina di almeno la maggioranza degli organi di amministrazione e controllo e attraverso la partecipazione alle decisioni della società (approvazione e/o autorizzazione di documenti fondamentali quali piani di investimento, previsioni di esercizio, scelte organizzative ecc.). Le suddette attività saranno mutate ed applicate anche nei confronti delle società miste a prevalente partecipazione del Comune della Spezia.

L'esercizio dei poteri di cui al comma 1 dovrà svolgersi nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e non potrà dar luogo ad indebite ingerenze dell'Ente nelle attribuzioni manageriali, gestionali e di controllo, di competenza degli organi societari del soggetto gestore.

L'Ente si impegna a promuovere l'inserimento nelle convenzioni di affidamento, nei contratti di servizio nonché negli statuti dei soggetti partecipati affidatari dei servizi pubblici, specifiche clausole in virtù delle quali la controparte viene obbligata a mettere a disposizione degli Uffici preposti ogni documentazione e/o informazione da questa ritenuta necessaria per l'espletamento di tutti i compiti previsti dal presente piano.

3.4. Poteri di controllo e modalità

Il controllo relativo alla gestione economico finanziaria e all'andamento societario viene svolto dall'Ufficio preposto (Servizio Partecipazioni Comunali) sulla base di indicatori in grado di assicurare un costante monitoraggio dell'attività svolta dalle aziende.

Per il monitoraggio costante e preventivo delle principali attività societarie ciascuna azienda è chiamata a compilare report di carattere semestrale, in grado di sintetizzare lo stato

dell'azienda e il progressivo raggiungimento degli obiettivi programmati, con annesse relazioni sull'andamento dell'azienda e sulle principali decisioni e strategie societarie.

L'Ufficio preposto potrà richiedere ulteriori informazioni tramite :

- la redazione di specifici rapporti in relazione a decisioni tecniche, strategiche e/o gestionali adottate;
- la trasmissione di atti e documenti inerenti sia l'attività di erogazione del servizio sia specifiche operazioni tecniche, gestionali o societarie.

Il Consiglio Comunale con apposita deliberazione potrà integrare tale forma di richiesta di informazioni con ulteriori tipologie di documentazioni oppure disporre in via eccezionale altri adempimenti senza che ciò costituisca modifica al presente regolamento.

3.5. Trasmissione documenti da parte delle società erogatrici

I rapporti periodici, con annesse relazioni, dovranno essere compilati e trasmessi a cadenza semestrale sulla base delle indicazioni fornite dall'Ufficio preposto.

L'organo amministrativo del soggetto gestore, una volta ricevuta la eventuale richiesta di un ulteriore rapporto specifico da parte dell'Ufficio preposto, dovrà provvedere a fornire una risposta scritta, in forma di relazione, contenente i dati e le informazioni richieste, da indirizzare allo stesso Ufficio in un termine concordato, tenuto conto della complessità della richiesta, dei tempi eventualmente occorrenti per reperire i dati, informazioni e notizie richieste ovvero per la loro rielaborazione e analisi. Detto termine non potrà comunque eccedere un massimo di 30 giorni dalla ricezione della richiesta da parte dell'Ufficio procedente.

3.6. Bilancio Consolidato del Comune

Il Comune è tenuto per legge alla redazione del Bilancio Consolidato, il quale costituisce un elemento necessario ai fini di una rappresentazione veritiera e corretta degli andamenti economici, finanziari e patrimoniali dell'ente locale e delle sue partecipate.

TITOLO IV – CONTROLLO SULLA QUALITÀ DEI SERVIZI EROGATI DALLE SOCIETÀ PARTECIPATE

Il presente titolo del regolamento ha ad oggetto il monitoraggio e controllo degli aspetti qualitativi inerenti i servizi gestiti da società partecipate.

4.1. Funzioni e compiti

Il Comune, quale soggetto regolatore del servizio erogato, rimane l'organismo garante della qualità dei servizi erogati sul territorio. Il controllo del livello del servizio erogato deve riguardare:

- i livelli del servizio organizzativo
- i livelli del servizio tecnico
- la tariffa.

I tre livelli di controllo saranno svolti in base a quanto disciplinato dai diversi contratti di servizio dagli uffici tecnici del Comune responsabili della gestione e controllo dei vari contratti e delle carte di servizi, quale strumenti per valutare l'efficienza e l'efficacia del gestore.

I soggetti gestori dei servizi esternalizzati devono inoltre essere dotati od acquisire le certificazioni di qualità generali e di settore per lo svolgimento delle attività affidate.

4.2. I contratti di servizio e le misure di controllo

Il contratto di servizio rappresenta lo strumento fondamentale attraverso il quale vengono disciplinati i rapporti giuridici tra l'Ente titolare del servizio e i soggetti gestori che erogano i servizi secondo le modalità previste dalla normativa comunitaria, dal D.Lgs 267/2000, dalle normative di settore, e le successive modificazioni e integrazioni.

I contratti di servizio devono contenere obbligatoriamente:

- i livelli quantitativi e qualitativi dei servizi erogati;
- le modalità di espletamento del servizio;
- i regimi e i livelli tariffari;
- il corrispettivo eventualmente dovuto dal o al comune e le modalità di pagamento ;
- l'obbligo per il gestore di adottare, pubblicare, applicare e diffondere la carta dei servizi;
- l'obbligo per il gestore di monitorare, in relazione agli standard stabiliti, la qualità del servizio erogato e la qualità percepita dagli utenti;
- le modalità di verifica del rispetto degli obblighi contrattuali (report periodici, ecc.) e le penalità in caso di inadempimento.

I contratti di servizio possono altresì contenere tutte le clausole ritenute più idonee al fine del conseguimento degli obiettivi proposti dall'Amministrazione, comprese eventuali clausole sanzionatorie da applicarsi nei casi di inadempimento degli obblighi assunti, purché non contrarie a norme di legge, e nel rispetto dall'autonomia gestionale e manageriale del soggetto gestore.

La durata del contratto sarà stabilita contestualmente tra le parti e non potrà comunque eccedere quella del corrispondente affidamento del servizio, deliberato con atto amministrativo dal Consiglio Comunale. Devono essere previste fasi intermedie per una revisione del contratto stipulato tra le parti nel caso sopravvengano nuove esigenze o sia stato modificato il quadro normativo di riferimento, inerente la pubblica funzione cui il servizio è connesso, tali da inficiare gli elementi essenziali del contratto.

All'interno dei singoli contratti di servizio sottoscritti con l'azienda devono essere espressamente previste specifiche attività di controllo da parte del soggetto pubblico e indicati i principali parametri necessari per una verifica costante dei livelli e delle prestazioni erogate.

4.3. Carta dei Servizi

La carta dei servizi costituisce uno strumento essenziale ed imprescindibile di specificazione dei principi e degli standard cui deve essere uniformata l'erogazione dei pubblici servizi locali esternalizzati, a tutela della loro qualità nonché dei bisogni dell'utenza di riferimento, nel rispetto delle esigenze di efficienza ed imparzialità dell'azione amministrativa ed a garanzia della partecipazione del cittadino-utente al processo di erogazione del servizio pubblico.

La carta dei servizi dovrà essere predisposta, a cura del soggetto gestore, nel rispetto delle previsioni contenute nel contratto di servizio.

Una volta approvata da parte dei competenti organi societari del soggetto gestore che la propone, la carta dei servizi sarà trasmessa all'Ente per la necessaria presa d'atto o la richiesta di eventuali modificazioni e/o integrazioni nel rispetto delle disposizioni vigenti contenute nel contratto di servizio. La carta dei servizi sarà soggetta a periodica revisione, con modalità e tempi da individuarsi nella carta medesima qualora non direttamente da singole norme di settore o dal contratto di servizio e dovrà essere tassativamente applicata in tutte le sue parti da parte del soggetto gestore.

4.4. Monitoraggio dei Contratti di Servizi

Il controllo sulla corretta gestione dei contratti di servizi sarà svolto dai diversi rami tecnici dell'Ente che hanno la diretta responsabilità della gestione dello stesso, in collaborazione con

il Servizio Partecipazioni Comunali, che coordinerà un apposito gruppo interno intersettoriale, che avrà il compito di monitorare unitariamente e complessivamente lo svolgimento dei servizi esternalizzati.

Le principali attività di controllo dovranno essere espressamente inserite nei contratti di servizio stipulati con il soggetto gestore, individuando modalità di indagine standardizzate in grado di monitorare la qualità dei servizi, sia erogata che percepita da cittadini e utenti, e il progressivo raggiungimento degli obiettivi prefissati.

I responsabili individuati nella Organizzazione comunale, nell'ambito del gruppo interno intersettoriale, composto da dipendenti comunali, di cui al comma 1 del presente articolo, hanno il compito di valutare in sinergia con il soggetto gestore gli indicatori più validi a individuare il raggiungimento di obiettivi quali-quantitativi attinenti al servizio da garantire, ovvero la possibilità di utilizzare strumenti di misurazione di soddisfazione dell'utenza, oltre alla necessità di implementare un sistema continuativo di monitoraggio della qualità dei servizi resi.

TITOLO V – ORGANISMI DI REGOLAZIONE, CONTROLLO E RELAZIONE ESTERNI

5.1. Integrazione con altri soggetti e Autorità pubbliche deputate al controllo

Il sistema di controllo dell'Ente Locale deve essere integrato con quello degli organismi di regolazione presenti sul mercato dei servizi pubblici ed in particolare le Authority di settore.

Il sistema di controllo interno all'Ente locale, come indicato e strutturato nel presente regolamento, dovrà rapportarsi anche con le Autorità regionali e nazionali di settore, istituite per legge.

5.2. Partecipazione delle associazioni datoriali, parti sociali ed associazioni di consumatori

Dovrà essere istituito uno strumento partecipativo e di coinvolgimento delle associazioni datoriali, delle parti sociali ed associazioni di consumatori tutte. Tale strumento di partecipazione dovrà essere oggetto di convocazione periodica, almeno due volte l'anno. Nel corso di tali convocazioni dovranno essere effettuate attività informative sullo stato dell'arte dei servizi e della loro gestione, anche con la audizione dei soggetti gestori, nonché la trattazione di elementi progettuali e di prospettiva sullo svolgimento degli stessi.

Lo strumento di partecipazione, come sopra descritto, nel suo funzionamento potrà esprimere pareri di carattere consultivo, espressione comunque della sintesi di tutti i partecipanti.

5.3. Organismo interno competente per il controllo delle attività delle società partecipate del Comune e/o affidatarie di pubblici servizi - Commissione di controllo sulle partecipazioni comunali

Il Consiglio Comunale si avvale di un'apposita Commissione per il controllo dell'attività delle società partecipate o comunque affidatarie di servizi pubblici per conto del Comune.

La Commissione avrà il compito di:

- a. predisporre annualmente un quadro riassuntivo completo dei soggetti partecipati dal Comune, denominato "anagrafica delle partecipate" avente a contenuto:
 - la natura giuridica;
 - i servizi affidati;
 - gli organi di amministrazione e controllo e la loro composizione e durata (con indicazione dei compensi);

- gli elementi di bilancio quali:
 - capitale sociale e patrimonio netto;
 - valore della produzione;
 - debiti verso banche;
 - debiti verso terzi;
 - risultato di esercizio;
- b. esaminare, per quanto di sua competenza, gli atti che contemplano l'istituzione di nuove forme organizzative dei servizi esternalizzati, loro modifiche e per la costituzione e/o partecipazione del Comune a nuove società o forme organizzative. L'attività in questo ambito svolta dalla presente Commissione deve essere di supporto ed integrativa di quanto di competenza della Commissione 5° – Bilancio – Autonomia impositiva – Patrimonio Partecipazioni comunali e servizi pubblici, deputata alla istruttoria per conto del Consiglio Comunale delle pratiche a lei sottoposte;
- c. analizzare il monitoraggio dei contratti di servizio in essere, delle carte di servizio, dei bilanci e dei documenti di pianificazione delle varie società e enti partecipati in modo rilevante, secondo la definizione di cui al presente regolamento;
- d. proporre ulteriori attività di controllo e monitoraggio, scegliendo le migliori modalità attuative (indagini di customer satisfaction, monitoraggi sul campo ecc.);
- e. acquisire informazioni dalle Autorità di controllo in merito all'andamento dei vari Piani tariffari;
- f. monitorare e verificare il rispetto delle regole e norme contenute all'interno degli statuti e patti parasociali, nonché ogni altro documento esistente e che risultasse pertinente e rilevante.

La Commissione avrà inoltre facoltà di:

1. richiedere, tramite il Servizio Partecipazioni Comunali, alle società partecipate, o comunque affidatarie di servizi pubblici, ogni informazione e documento utile all'espletamento delle funzioni di controllo ad essa attribuite;
2. effettuare audizioni e incontri informativi con i vertici delle società partecipate ed in particolare con i rappresentanti nominati dal Comune in seno alle stesse.

Per il funzionamento della Commissione si applicano le disposizioni previste dal Regolamento del Consiglio Comunale e da quello per l'istituzione e il funzionamento delle Commissioni consiliari approvato con delibera del C.C. n. 5 del 30/01/2012, nel quadro delle prescrizioni dell'articolo 44, comma 1, del D.Lgs. 267/2000.

La Commissione riferisce almeno annualmente al Consiglio Comunale. Il supporto tecnico-amministrativo alla Commissione è garantito dai dipendenti comunali e in particolare dal Servizio Partecipazioni Comunali, nonché dagli Uffici Tecnici dei singoli settori.